



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

- Ai* Rappresentanti Nazionali delle OO.SS.
Rappresentative dell'Area Funzioni centrali
- Ai* Rappresentanti Nazionali delle OO.SS.
Rappresentative del Comparto Funzioni centrali

Loro indirizzi di posta elettronica

All. vari

OGGETTO: Incontro sindacale del giorno 30 novembre 2023.

Su indicazione della Capo Dipartimento DAG, i Rappresentanti sindacali in indirizzo sono invitati a partecipare alla riunione che avrà luogo in modalità in presenza e da remoto (web meeting), attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom Video Communications, il giorno **30 novembre 2023** - alle ore **14:30** presso la sala 4601, ubicata al piano quarto della scala C/G del Palazzo di Via XX Settembre, con il seguente ordine del giorno:

- ipotesi di accordo nazionale – contributo unificato annualità 2022;
- ipotesi di accordo nazionale – risorse ex art. 3, comma 165, legge n. 350/2003 annualità 2022;
- varie ed eventuali.

Si allega la documentazione di riferimento.

Per agevolare la partecipazione, si chiede di comunicare all'indirizzo relazionisindacali.dag@mef.gov.it il nominativo del dirigente sindacale che interverrà alla riunione.

I partecipanti riceveranno, al proprio indirizzo di posta elettronica, il link per l'accesso da remoto alla room virtuale, nonché l'ID dell'evento schedulato e la relativa password.

Per favorire l'accesso alla riunione, ove non già installato sul proprio *device*, si consiglia di effettuare preventivamente il download del software reso disponibile dalla piattaforma Zoom, alla pagina https://zoom.us/download#client_4meeting

Tenuto conto della capienza della sala, si invitano codeste Organizzazioni sindacali a limitare i componenti della propria delegazione in presenza.

Firmatario1



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi

IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE

del giorno del _____, tra la delegazione di parte datoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni Centrali e dell'Area Funzioni Centrali rappresentative e firmatarie dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le Parti concordano

Le risorse di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale del giorno 9 agosto 2023 registrato alla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2023 al numero 1377 pari ad euro **67.166.704,00**, sono destinate, per l'annualità 2022, all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando l'applicazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Atteso il concorso del personale tutto alla realizzazione degli obiettivi di *performance* correlati alle attività di cui all'art. 3, comma 165, L. 350/2003, ai sensi della Tabella A del citato decreto del Ministro, le risorse, come sopra individuate, sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

- 90%, al personale delle aree professionali;
- 10%, al personale dirigente. Il 10% delle risorse stanziato per la dirigenza viene ripartito tra i dirigenti titolari di incarichi di livello dirigenziale generale.

PERSONALE NON DIRIGENTE

Le risorse disponibili sono attribuite in virtù della valutazione della *performance* organizzativa, il cui livello di conseguimento è verificato attraverso l'apposita *Griglia di valutazione* degli obiettivi di risultato assegnati al dirigente di ciascun ufficio (SIVAD), cui corrisponde la quota/parametro di commisurazione delle risorse da riconoscere alla struttura. In ragione di tale quota, il compenso spettante al singolo dipendente è definito in funzione della valorizzazione del contributo lavorativo secondo la *Scala parametrica* e correlato al tempo lavorato secondo la vigente normativa in base all'apporto partecipativo.

Nel caso di avvicendamento di diversi dirigenti nella stessa struttura, nel corso dell'anno di riferimento, la quota è individuata dalla media ponderata dei punteggi. Il livello di conseguimento degli obiettivi è comunicato dai competenti uffici di ciascun Dipartimento.

Griglia di valutazione	
Livello di raggiungimento obiettivi di risultato	Quota
< 40 %	0
≥ 40 % < 60 %	60 %
≥ 60 % < 80 %	80 %
≥ 80 % ≤ 100 %	100 %

Scala parametrica	
Area III F4 – F7	145
Area III F1 – F3	140
Area II	130
Area I	100

Per il personale in servizio presso le segreterie delle Corti di giustizia tributaria di primo grado non dirigenziali, si applica la quota corrispondente a quella conseguita dal Responsabile dell'ufficio di segreteria della relativa Corte di giustizia tributaria di secondo grado di livello dirigenziale non generale. Per il personale in servizio presso le segreterie delle Corti di giustizia tributaria di primo grado di livello dirigenziale, è applicata la regola di carattere generale.

Per il personale in servizio presso le segreterie delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado di livello non dirigenziale, nonché per il personale in servizio presso le segreterie delle Corti di giustizia tributaria di primo grado collegate territorialmente alle predette segreterie delle Commissioni tributarie di secondo grado, si applica la quota corrispondente a quella del Responsabile dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di coordinamento, come dal seguente prospetto:

Dirigente della segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania	segreterie delle Corti di giustizia tributaria della regione Molise
Dirigente della segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia	segreterie delle Corti di giustizia tributaria della regione Basilicata
Dirigente della segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte	segreterie delle Corti di giustizia tributaria della regione Valle d'Aosta
Dirigente della segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio	segreterie delle Corti di giustizia tributaria della regione Umbria
Dirigente della segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia	segreterie delle Corti di giustizia tributaria delle province autonome di Trento e Bolzano

In presenza di sanzioni disciplinari per fatti relativi al 2022, il compenso è ridotto in ragione del prodotto tra la quota di compenso giornaliera ed il numero di giorni di sospensione per sanzioni da uno a dieci giorni. Nessuna somma, invece, è erogata al personale al quale siano state irrogate le sanzioni disciplinari del licenziamento e della sospensione dal servizio oltre i dieci giorni.

PERSONALE DIRIGENTE

1) PERSONALE DIRIGENTE II FASCIA

Il 50% delle risorse disponibili destinate al personale dirigente di seconda fascia è ripartito tra i dirigenti titolari di incarichi di funzione nel 2022 in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

Il restante 50% delle somme è corrisposto in relazione alla valutazione conseguita dai dirigenti secondo le fasce di risultato (*Griglia di valutazione*) di seguito riportate:

Griglia di valutazione	
Livello di raggiungimento obiettivi di risultato	Quota
< 40 %	0
≥ 40 % < 60 %	60 %
≥ 60 % < 80 %	80 %
≥ 80 % ≤ 100 %	100 %

2) PERSONALE DIRIGENTE I FASCIA

Per il personale dirigente di I fascia titolare di incarichi di funzione nel 2022, le risorse, tenuto conto del limite massimo retributivo, sono ripartite in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico, considerati gli obiettivi assegnati ed i risultati raggiunti, ed in base ai criteri di seguito riportati:

- quota 1,2 ai dirigenti di I fascia con incarichi di direzione di struttura ed ai dirigenti di I fascia senza incarichi di direzione di struttura che svolgono direttamente, ovvero con delega, le attività di cui all'art. 3, comma 165, della L. 350/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- quota 1 ai dirigenti di I fascia senza incarichi di direzione di struttura.

L'erogazione delle risorse alla dirigenza di I fascia avviene in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in relazione alla valutazione conseguita secondo le fasce di risultato (*Griglia di valutazione*) di seguito riportate:

Griglia di valutazione	
Livello di raggiungimento obiettivi di risultato	Quota
< 40 %	0
≥ 40 % < 60 %	60 %
≥ 60 % < 80 %	80 %
≥ 80 % ≤ 100 %	100 %

I Capi Dipartimento sono esclusi dal riparto delle somme di cui al presente accordo.

Nessuna somma è erogata ai dirigenti di 1^a e 2^a fascia licenziati ed a quelli condannati con sentenza irrevocabile per delitti dolosi inerenti a fatti d'ufficio, o particolarmente gravi, per cui vi è obbligo di risoluzione del contratto, anche in fase di attivazione/svolgimento delle procedure amministrative volte alla risoluzione del rapporto di lavoro. Nessuna somma è erogata ai dirigenti condannati per danno erariale negli anni 2022 e 2023.

Nell'erogazione delle risorse di cui al presente accordo non si tiene conto delle maggiorazioni previste dalla contrattazione integrativa per i dirigenti cui siano stati affidati incarichi di reggenza di altri uffici in aggiunta a quello di cui sono titolari.

La delegazione di parte datoriale

La delegazione di parte sindacale

Comparto Funzioni Centrali

UIL PA	_____
FED. CONFSAL UNSA	_____
CISL FP	_____
FP CGIL	_____
USB PI	_____
CONFINTESA FP	_____
FLP	_____

Area Funzioni Centrali

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	_____
UNADIS	_____
UIL PA	_____
CISL FP	_____
FP CGIL	_____
DIRSTAT - FIALP	_____
CIDA FC	_____
FEMEPA	_____



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VISTO il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

VISTO l'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, concernente "disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale";

VISTO il comma 1 del citato articolo 12, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale *"il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per l'anno 2004 e per l'anno 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema"*;

VISTO il successivo comma 2 del predetto articolo 12, il quale prevede che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma 2 che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, e che in sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1;

VISTO l'articolo 5-octies del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 concernente la norma interpretativa del comma 2 dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 79/1997;

VISTO l'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede dall'anno 2010 una riduzione del 20 per cento delle risorse previste da speciali disposizioni di cui all'allegato B del medesimo decreto-legge n. 112/2008;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9, comma 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 133;

VISTO l'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 e successive modificazioni;

VISTO il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, che stabilisce che *“subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro...cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente.”*;

CONSIDERATO che in applicazione del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 è in corso di perfezionamento per le Agenzie Fiscali un apposito decreto che prevede l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi destinati all'incentivazione del personale, per un ammontare pari ad euro 210.183.114.

CONSIDERATO il quarto periodo del citato comma 7 ai sensi del quale *“Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rinvenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanziari, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo 12 in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale.”*;

RITENUTO di dover garantire, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le risorse da destinare al fondo di assistenza per i finanziari e al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.

RITENUTO di dover garantire, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le risorse da destinare al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze e del Corpo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

RITENUTO di dover garantire, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le risorse da destinare all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997.

VISTO l'articolo 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che destina una ulteriore quota, in eccedenza ai vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265;

VISTO l'articolo 139 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato "Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19";

VISTO il comma 1, terzo periodo del citato articolo 139, laddove si prevede che *"Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*;

RITENUTO di dover provvedere per il ministero dell'economia e delle finanze alla determinazione della percentuale per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2023, tenendo conto delle risultanze del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 e tenendo conto delle risorse destinate alla quota incentivante delle agenzie fiscali ai sensi articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157;

VISTO l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che prevede che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016..."*;

CONSIDERATO che in conseguenza della disapplicazione per le Agenzie fiscali delle disposizioni di cui al predetto articolo 12 e in applicazione del predetto articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, il limite giuridico delle risorse da destinare al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze ammonta ad euro 67.166.704;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 e della comunicazione dell'Ispettorato Generale del Bilancio prot. n. 130412 del 17 maggio 2023 in cui sono riportati i dati comunicati dai Dipartimenti competenti relativi alle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, sulle quali applicare le misure percentuali, ammontano a:

1. 11.682.162 euro per i risparmi di spesa per interessi di cui di cui all'allegata nota n. 130412 recante All. 1
2. 7.857.689.895 euro per le maggiori somme rimosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale di cui all'allegata nota n. 130412 recante All. 2
3. 749.495.474 euro per i risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta di cui all'allegata nota n. 130412 recante All. 3

RITENUTO di applicare per l'anno 2021 nel rispetto del "*limite soglia*" previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, la misura complessiva del 1,36 per cento per le risorse di cui ai precedenti punti, 1), 2), e 3);

CONSIDERATO che la predetta percentuale del 1,36 per cento determina un ammontare complessivo di risorse pari a **117.591.208** euro;

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, destina la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, calcolata, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sull'ammontare complessivo delle risorse assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, al Corpo della Guardia di Finanza ed alle agenzie fiscali (euro 327.774.322), pari complessivamente ad euro **32.777.432** per metà al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 destina una ulteriore quota, in eccedenza ai vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265;

RITENUTO di applicare per l'anno 2021, in ottemperanza al predetto articolo 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la misura complessiva dello 0,17 per cento per le risorse di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), al fine di destinare l'importo di 15 milioni al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183, una quota del 20,81% del predetto importo di euro 117.591.208, ridotte ai sensi dell'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, viene destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica e del Corpo della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che l'ammontare massimo di risorse da destinare alle predette finalità, compatibile con gli obiettivi programmatici, per l'anno 2021 è di euro **117.591.208** da riferire quanto a euro **67.166.704** al Ministero dell'Economia e delle finanze, ivi compreso l'Ufficio del Gabinetto, quanto ad euro **16.388.716** al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla L. 1265/1960, quanto ad euro **16.388.716** al fondo di previdenza del Ministero dell'economia delle finanze, quanto ad euro **17.647.072** al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica e del Corpo della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo massimo sopraindicato di euro **117.591.208** va incrementato dell'importo pari ad euro **15.000.000** in applicazione dell'articolo 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo riferito al fondo assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 è pari ad euro **31.388.716**;

TENUTO PRESENTE che la distribuzione di tali risorse non supera i limiti fissati a legislazione vigente come evidenziato nei prospetti sottoindicati:

Assegnazioni 2004 (DM 7 LUGLIO 2005)		
Potenziamento	Incentivi personale	totale
39.900.000,00	407.100.000,00	447.000.000,00

Assegnazioni ANNO 2008 (D.M 10 SETTEMBRE 2008)

Potenziamento	incentivi personale	totale
35.910.000,00	366.390.000,00	402.300.000,00

Assegnazioni 2008 ridotte ai sensi dell'art. 67, comma 3, dl 112/2008

Potenziamento	incentivi personale	totale
28.728.000,00	293.112.000,00	321.840.000,00

Assegnazioni ANNO 2010 (D.M 6 OTTOBRE 2010) (rispetto art. 9, comma 33, D.L. 78/2010)

Potenziamento	incentivi personale	totale
25.852.000,00	263.804.000,00	289.656.000,00

Assegnazioni da risultanze rendiconto 2015 (rispetto del limite soglia anno 2009)

Potenziamento	incentivi personale	totale
31.776.748,00	265.202.205,00	296.978.953,00

Assegnazioni da rendiconto 2016 (rispetto del limite soglia 2015)

Potenziamento	incentivi personale	totale
29.794.685,92	265.202.204,36	294.996.890,28

Assegnazioni da rendiconto 2021 (rispetto del limite soglia 2016)

	Potenziamento	incentivi personale	totale
<i>Agenzie Fiscali</i>	<i>12.262.281,00*</i>	<i>197.920.834,00*</i>	<i>210.183.114,00*</i>
MEF	17.647.072,00	67.166.704,00	84.813.776,00
TOTALE			294.996.890,00

* Di cui al DM Agenzie Fiscali (cfr. art. 1, comma 7, L. 157/2015)

CONSIDERATI gli obiettivi e le linee strategiche dell'azione amministrativa indicati nella Direttiva Generale per l'anno 2021;

CONSIDERATO che alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla predetta Direttiva e dal citato Atto di indirizzo ha contribuito l'azione degli Uffici adibiti alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997;

TENUTO CONTO che detti Uffici hanno conseguito gli obiettivi connessi alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, come illustrato nella tabella A allegata al presente decreto;

CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di produttività in termini monetari in correlazione alle attività indicate nella richiamata tabella A;

CONSIDERATO che la contrattazione integrativa terrà conto, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto ai fini della corresponsione dei trattamenti economici accessori, del rapporto di correlazione tra i trattamenti da erogare e il maggiore impegno e responsabilità nello svolgimento di prestazioni lavorative fissando delle percentuali differenziate in rapporto al contributo del personale in servizio ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale;

TENUTO CONTO, altresì, della rilevanza dell'impegno richiesto al personale in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che per l'anno 2021 risulta rispettato il limite posto dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché quello di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

D E C R E T A

Articolo 1

La percentuale da applicare sulle risorse riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 è individuata nella misura del 1,36 per cento. La percentuale da applicare sulle risorse riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 per l'applicazione dell'articolo 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è individuata nella misura dello 0,17 per cento.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e dell'articolo 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 una quota pari ad euro **47.777.432** dell'importo complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 1 è destinato per euro **31.388.716** al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e per euro **16.388.716** al fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183 una quota pari ad euro **17.647.072** dell'importo complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 è destinato al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica e del Corpo della Guardia di Finanza.

La distribuzione delle quote tra l'Amministrazione economica e il Corpo della Guardia di Finanza è stata determinata sulla base delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2022 rilevate dal Conto Annuale.

La predetta quota (euro **17.647.072**) è destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili ripartita tra le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo di euro **2.186.695** come di seguito suddivisi ed euro **15.460.377** al Corpo della Guardia di Finanza:

UFFICI	POTENZIAMENTO (Art. 4, comma 47, DL.183/2011)
Gabinetto	22.356,60
Dip. Amministrazione generale del personale	781.295,58
Dipartimento del tesoro	111.331,38
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	670.415,86
Dipartimento delle finanze	601.295,58

TOTALE Ministero (Gabinetto e Dipartimenti)	2.186.695,00
Corpo della Guardia di Finanza	15.460.377,00
T O T A L E	17.647.072,00

Articolo 4

Il restante importo, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, pari a euro **67.166.704** comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, è destinato al fondo per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Resta ferma l'applicazione dell'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Articolo 5

Ferma restando la indicata ripartizione, la contrattazione integrativa individua i tempi e le modalità di erogazione delle risorse destinate all'incentivazione del personale di cui all'articolo 4. La contrattazione assicura, altresì, criteri di differenziazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed all'apporto individuale anche tenendo conto del rapporto del contributo del personale in servizio presso gli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni.


La contrattazione integrativa stabilisce, inoltre, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa la quota da attribuire al personale dirigente. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n.150/2009 e s.m. la successiva ripartizione assicura il rispetto di criteri di selettività, tenendo conto delle risultanze dei sistemi di valutazione e del contributo dei dirigenti

preposti agli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale dirigente di prima fascia è assegnata una quota, in misura da stabilire fino al 10% del totale delle risorse destinate alla dirigenza.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, lì

IL MINISTRO



GIANCARLO GIORGETTI
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
09.08.2023 15:22:49
GMT+01:00

Tabella A

Attività svolte in attuazione dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni

	Unità	Maggiori entrate e risparmi di spesa realizzate in relazione agli obiettivi	Quota incentivi personale
Risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta			
Risparmi di spesa per interessi calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e monitoraggio dell'andamento di finanza pubblica e dei flussi di bilancio - Vendita immobili (Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione)		8.618.867.531	67.166.703,88
Attuazione della riforma del sistema tributario; funzionamento degli organi di giustizia tributaria	1.803		
Studio e ricerca; emanazione direttive, linee guida, pareri e circolari; elaborazione di statistiche	625		
emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari; coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari; rapporti con gli organismi internazionali; contrasto all'attività di riciclaggio; prevenzione frodi carte di pagamento	816		
attività ispettive e di vigilanza in materia finanziaria, contabile e lotta all'evasione	616		

Contenimento della crescita di talune spese del Bilancio dello Stato e degli altri Enti appartenenti all'aggregato della Pubblica Amministrazione (regola del 2 per cento, spese per consumi intermedi, consulenze, auto di servizio, ecc.)	992		
monitoraggio ed analisi della spesa delle Pubbliche Amministrazioni anche con riferimento al settore sanitario; predisposizione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato; attività di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi; gestione dei conti di tesoreria e monitoraggio dei flussi	1.507		
analisi, verifica e monitoraggio dei costi del personale pubblico e attività connesse alle spese per il pagamento degli stipendi nonché controlli in materia pensionistica	1.410		
analisi della disciplina di contabilità delle pubbliche amministrazioni e relative attività informatiche; razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni e connessi sistemi informativi; controlli, vigilanza e verifiche anche ispettive	970		



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi

IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE

del giorno _____, tra la delegazione di parte datoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto e dell'Area Funzioni centrali rappresentative e firmatarie dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Premessa

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, che reca *"Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie"*.

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, in particolare l'articolo 12, commi 3-*bis* e 3-*ter* nel testo vigente al 31 dicembre 2022, secondo cui le somme corrispondenti alle maggiori entrate del contributo unificato nell'ambito del processo tributario, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge. n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 31 agosto 2022 n. 130, recante Disposizioni in materia di giustizia tributaria e di processo tributario, che ha modificato, tra l'altro, la denominazione degli uffici giudiziari tributari in Corti di giustizia tributaria;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2023, reg.to alla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al n. 845, con il quale alla lett. a) è stata individuata la quota di risorse derivante dal versamento del contributo unificato nell'anno 2022, pari ad **euro 5.407.883,25** da destinare alla giustizia tributaria ed, in particolare, all'incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari presso i quali alla data del 31 dicembre risultano pendenti procedimenti tributari in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, tenuto conto delle dimensioni e della produttività dell'ufficio;

PRESO ATTO della delibera n. 308 del 28 febbraio 2023 con cui il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT), ha determinato, rispetto alla totalità delle Corti di giustizia tributarie di primo e di secondo grado, l'elenco di quelle c.d. "virtuose" alle quali spetta il compenso incentivante per aver raggiunto al 31 dicembre 2022 il livello di *performance* previsto dalla richiamata normativa, ovvero un numero di ricorsi pendenti ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

CONSIDERATO che occorre procedere per l'annualità 2022 all'individuazione dei criteri di ripartizione del compenso tra tutte le Corti di giustizia tributaria c.d. "virtuose" inserite nell'elenco di cui alla succitata delibera del CPGT, definito in applicazione dell'articolo 37, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

LE PARTI CONCORDANO

date le risorse di cui alla lett. a) del richiamato decreto ministeriale del 5 maggio 2023, il *budget* di sede degli Uffici giudiziari c.d. "virtuosi", individuati dalla delibera n. 308 del 28 febbraio 2023 del CPGT, è determinato per ciascuna Corte di giustizia tributaria come segue:

- a) 60%, in ragione del numero medio di unità di personale nell'annualità di riferimento, secondo gli indici riportati nella successiva scala parametrica;
- b) 40%, sulla base di definiti livelli crescenti di produttività per classi di merito (tenuto conto delle diverse dimensioni e correlata produttività degli uffici c.d. "virtuosi");

L'ammontare delle risorse per singolo ufficio, dato dalla somma dei valori risultanti dall'applicazione dei parametri di cui alle lettere a) e b) del presente accordo, è ripartito tra i dipendenti sulla base della seguente *scala parametrica*:

Dirigente	200
Direttore segreteria CGT	180
Area III	150
Area II F3-F6	145
Area II F1-F2	130
Area I	110

Con riferimento al personale del Comparto funzioni centrali il valore del compenso è altresì commisurato al tempo lavorato secondo la vigente normativa in base all'apporto partecipativo.

Al dirigente/direttore di più uffici, nell'ipotesi di sovrapposizione temporale d'incarico, spetta il compenso per la sede di cui è titolare e un ulteriore compenso (30 per cento) per ogni sede di reggenza, determinato tenendo conto:

- del periodo di durata dell'incarico "*ad interim*";
- dell'apporto partecipativo riscontrato nel periodo di cui al punto precedente, calcolato nella misura del 30 per cento.

La delegazione di parte datoriale

La delegazione di parte sindacale

Comparto Funzioni centrali

UIL PA	_____
FED. CONFSAL UNSA	_____
CISL FP	_____
FP CGIL	_____
USB PI	_____
CONFINTESA FP	_____
FLP	_____

Area Funzioni centrali

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	_____
UNADIS	_____
UIL PA	_____
CISL FP	_____
FP CGIL	_____
DIRSTAT FIALP	_____
CIDA FC	_____
FEMEPA	_____



Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, recante “*Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie*”;

VISTO, in particolare, il comma 10 del suddetto articolo 37, così come modificato dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 12, comma 3-ter, del richiamato decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il quale dispone che le maggiori entrate del contributo unificato nell'ambito del processo tributario, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari;

CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione della quota di risorse di cui sopra, occorre far riferimento alle entrate derivanti dal maggior gettito del contributo unificato nel processo tributario di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 12 del richiamato decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, affluite nell'esercizio finanziario 2022, in parte, sul capitolo di entrata n. 3324 dello stato di previsione dell'entrata di bilancio dello Stato “*Contributo unificato relativo al processo tributario*” e sul capitolo di entrata n. 3321 dello stato di previsione dell'entrata di bilancio dello Stato “*Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali*” e che ammonta a complessivi euro 21.631.533,00;

CONSIDERATO che, in applicazione delle sopra citate disposizioni, con i decreti del Ragioniere generale dello Stato n. 270902 del 30 dicembre 2022 e n. 33175 del 23 marzo 2023 sono state riassegnate sul capitolo di spesa n. 3024 “*Fondo per la realizzazione di nti urgenti in materia di giustizia tributaria*” dello stato di previsione del Ministero



dell'economia e delle finanze, rispettivamente, la somma di euro 18.176.639,00 derivante dal versamento del contributo unificato con riferimento ai mesi di gennaio-ottobre 2022 e la somma di euro 3.454.894,00 derivante dal versamento del contributo unificato con riferimento ai mesi di novembre e dicembre 2022;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di euro 21.631.533,00 è iscritto sul capitolo n. 3024, in conto residui, per euro 18.176.639,00 e, in conto competenza per l'esercizio finanziario 2023, per euro 3.454.894,00;

VISTA la necessità di dare attuazione alla normativa finora citata mediante l'adozione del provvedimento finalizzato alla riassegnazione dei fondi di cui trattasi nell'ambito della giustizia tributaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETA

La quota di risorse derivante dal versamento del contributo unificato dell'anno 2022, che ammonta complessivamente ad euro 21.631.533,00, è ripartita come segue:

- a) 10.815.766,50 euro, pari al 50% dell'ammontare complessivo, destinato in eguale misura all'incentivazione del personale giudicante (euro 5.407.883,25) ed amministrativo (euro 5.407.883,25) degli uffici giudiziari presso i quali alla data del 31 dicembre risultano pendenti procedimenti tributari in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, tenuto conto delle dimensioni e della produttività dell'ufficio;
- b) 10.815.766,50 euro, pari al 50% dell'ammontare complessivo, destinato all'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Roma,

On. Prof. Maurizio Leo





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 308/2023

Il Consiglio nella seduta del 28.02.2023, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Cons. P. MASTROBERARDINO;

richiamata la Legge 15 luglio 2011, n. 111 in relazione alla conversione del D.L. 6/7/2011 n. 98, in particolare per quanto all'art. 37, commi da 10 a 13, concernenti la destinazione all'incremento della quota variabile dei compensi dei giudici tributari di parte delle somme riscosse e derivanti dalla introduzione del contributo unificato nel processo tributario, da riconoscere a quelle commissioni che abbiano ridotto al 31 dicembre 2022 i procedimenti pendenti di almeno il 10% rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente;

considerato che il comma 13 dell'art. del D.L. 6/7/2011 n. 98, prevede che al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11-bis tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12 si venga a tenere conto anche delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio e che, pertanto, occorre individuare i criteri obiettivi con cui provvedere ad integrare i dati numerici dello smaltimento dell'arretrato con percentuali che tengano conto di questi ultimi elementi di valutazione;

visti i dati estratti dalla Banca dati della "Business Intellingence" del Dipartimento Finanze e riepilogativi dei ricorsi pendenti presso le singole Corti alle date del 31 dicembre 2022;

visto il verbale della Commissione consiliare "Status e Assenze dei giudici tributari" in cui si è deciso di applicare i criteri integrativi per la produttività, tenendo conto delle dimensioni dei singoli uffici giudiziari, degli appelli pendenti rispetto all'anno precedente, del valore delle controversie, dell'organico dei giudici, del flussi medi di ingresso dei ricorsi pervenuti nel triennio precedente; detti criteri sono già stati applicati per l'individuazione delle commissioni c.d. virtuose negli anni precedenti, ad eccezione del 2020 che ha avuto una disciplina specifica stante la pandemia;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che, nel rispetto dei criteri generali e di quelli integrativi per la produttività e per le dimensioni dei singoli uffici giudiziari, così come sono stati rivisitati da questo Consiglio, sono individuate n. 97 Corti di giustizia tributaria di I grado e n. 21 Corti di giustizia tributaria di II grado le quali hanno raggiunto al 31 dicembre 2022 la soglia di un numero di ricorsi pendenti ridotto almeno del 10% rispetto all'anno precedente;

DELIBERA

che le Corti di giustizia Tributaria di I e II grado presso le quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta ridotta del 10% la giacenza rispetto all'anno precedente, sono quelle di seguito elencate:

Corti di giustizia tributaria di I grado

CTP AGRIGENTO
CTP ALESSANDRIA
CTP ANCONA
CTP AOSTA
CTP AREZZO
CTP ASCOLI PICENO
CTP ASTI
CTP BARI
CTP BELLUNO
CTP BENEVENTO
CTP BERGAMO
CTP BIELLA
CTP BOLOGNA
CTP BOLZANO
CTP BRESCIA
CTP BRINDISI
CTP CAGLIARI
CTP CALTANISSETTA
CTP CASERTA



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

CTP CATANIA
CTP CATANZARO
CTP CHIETI
CTP COMO
CTP COSENZA
CTP CREMONA
CTP CUNEO
CTP ENNA
CTP FERRARA
CTP FIRENZE
CTP FOGGIA
CTP FORLI'
CTP FROSINONE
CTP GENOVA
CTP GROSSETO
CTP IMPERIA
CTP ISERNIA
CTP LA SPEZIA
CTP L'AQUILA
CTP LATINA
CTP LECCE
CTP LECCO
CTP LIVORNO
CTP LODI
CTP LUCCA
CTP MACERATA
CTP MANTOVA
CTP MASSA CARRARA
CTP MATERA
CTP MESSINA
CTP MILANO
CTP MODENA
CTP NAPOLI
CTP NOVARA
CTP NUORO
CTP ORISTANO
CTP PADOVA
CTP PALERMO
CTP PARMA
CTP PAVIA
CTP PERUGIA
CTP PESCARA
CTP PIACENZA
CTP PISA
CTP PISTOIA
CTP PORDENONE
CTP POTENZA
CTP PRATO
CTP RAGUSA
CTP RAVENNA
CTP REGGIO CALABRIA
CTP REGGIO NELL'EMILIA
CTP RIETI
CTP RIMINI
CTP ROMA



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

CTP ROVIGO
CTP SALERNO
CTP SASSARI
CTP SAVONA
CTP SIRACUSA
CTP SONDRIO
CTP TARANTO
CTP TERAMO
CTP TERNI
CTP TORINO
CTP TRAPANI
CTP TRENTO
CTP TREVISO
CTP TRIESTE
CTP UDINE
CTP VARESE
CTP VENEZIA
CTP VERBANIA
CTP VERCELLI
CTP VERONA
CTP VIBO VALENTIA
CTP VICENZA
CTP VITERBO
Totale 97

Corti di giustizia tributaria II grado

ABRUZZO
BASILICATA
BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
E. ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

SICILIA
TOSCANA
TRENTO
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
Totale 21

Si trasmetta la presente delibera, ai sensi del comma 12 dell'art. 37 del D.L. 98/2012, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n. 111 e per i successivi adempimenti di competenza, al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, oltre che, per opportuna conoscenza, al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria.

Il Presidente
Firmatario1